



Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N°33

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013 -DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Il giorno 03/10/2013 alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	GIFRA VITTORIO - Presidente	Si
2	SPINETO PAOLO - Sindaco	Si
3	BISIGNANO FRANCESCO - Vice Sindaco	Si
4	CUCINELLA NICOLETTA - Assessore	Si
5	PRANDO ROBERTO - Assessore	Si
6	BASSO ALBERTO - Assessore	Si
7	GUERRA ENZO MARIA - Consigliere	Giust.
8	MERLO SILVANO - Consigliere	Si
9	PEZZAN STEFANIA - Consigliere	Si
10	INGLESE DEBORAH - Consigliere	Si
11	MORANDO MARIA GRAZIA - Consigliere	Si
12	CIMINO ALBERTO - Consigliere	Si
13	CIRRI GIOVANNI - Consigliere	Si
	TOTALE PRESENTI	12
	TOTALE ASSENTI	1

con l'intervento e l'opera della Sig.ra **Bloise Dott.ssa Cristina - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GIFRA VITTORIO - Presidente**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

-un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

-un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;

b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale

comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr 11 del 22/02/1999 è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con aliquota dello 0,2%.

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr 09 del 25/02/2000 è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF determinandola nella misura dello 0,4%.

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 del 19/12/2001 è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF determinandola nella misura dello 0,5%. per l'anno 2002 riconfermata per gli anni dal 2003 al 2011.

VISTO che il Consiglio Comunale con deliberazione nr 24 del 27/09/2012 ha approvato per l'anno 2012 un sistema di aliquote differenziate articolando le stesse secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 comma 2 del D.P.R.917/1986 e diversificate in relazione a

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 03/10/2013

ciascuno scaglione, con applicazione di un'esenzione di cui all'art. 1 comma 3 bis ,del D.lgs. nr. 360/1998;

VISTO lo squilibrio finanziario alla base della manovra di bilancio 2013 dovuto al taglio progressivo di trasferimenti imputabile alle manovre succedutesi dal 2010 al 2013 che ha comportato per il comune di Arquata Scrivia tagli per un totale di euro 766.478,14 di seguito elencati:

- taglio 2011 manovra estiva 2010 (€ 1.500 milioni per l'anno 2011 pari ad euro 142.037,54);
- taglio 2012 di euro 86.666,75 (2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012), articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 conv in legge nr. 148/2010
- taglio 2012 del fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art. 28 c.7 e 9 del Decreto Monti (pari i per il nostro comune in euro 146.900,14 (1,45 ml di euro));
- ulteriore taglio 2012 allo stesso fondo pari ad euro -177.412,59 art 13 commi da 7 a 19 DL.201/2011 (somma algebrica tra la variazione derivante dal gettito stimato dell'imu pari ad euro + 50.417,89 meno integrazione revisione gettito dopo verifica art.1 c.383 l.228/2012 pari a -37.436,44 e taglio di euro 190.394,04 detrazione compensativa perdita Irpef immobili non locati(COMMA 17 DL.201/2011),
- taglio 2012 costi della politica euro 30.709,90-(art.2 comma 183 legge 191/2009);
- taglio 2013 euro 182.743,22 art. 16 comma 6 D.L. 95/2012 ;

VISTO lo schema del bilancio di previsione pluriennale predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2013, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto dei tagli sopraelencati, hanno reso necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza :

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, rivedere e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote flessibili determinate in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,75

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,76
Oltre €. 28.000 e fino a € 55.000	0,77
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,8

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO che le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;

DATO ATTO altresì che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 650.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2011 (ultimo anno disponibile); con un recupero di gettito di euro 67.000,00 rispetto al gettito atteso ad aliquote invariate presuntivamente stimato in euro 583.000,00,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8 del D.L. 102 del 31/08/2013 che ha ulteriormente differito al 30 novembre il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'[articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), già prorogato al 30 settembre 2013, dall'[articolo 10, comma 4-quater, lettera b\), punto 1\), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#).

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:

UDITA la relazione dell'assessore Basso il quale illustra gli scaglioni dell'addizionale Irpef, così come modificati in proposta, l'istituzione di una fascia di esenzione assoluta per i contribuenti con reddito complessivo fino a 10.000,00 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'anno scorso ha contestato la progressività delle aliquote, quindi quest'anno sono state redatte in modo proporzionale partendo dalla massima alla

minima, l'alternativa era un'unica aliquota; informa inoltre che il maggior gettito generato dall'aumento delle addizionali sarà di circa 66.000,00 euro.

Consigliere Cirri

Dichiara che sono aliquote scandalose per pareggiare un bilancio e reperire dei fondi. Chi più ha, più deve pagare.

Assessore Basso

Replica che è l'unico punto dove si è intervenuto; il Comune ha avuto un minor trasferimento dallo Stato di € 450.000 circa. Sono state fatte simulazioni per non aumentare le imposte, per non incorrere nuovamente in richiami dal Ministero si è dovuto utilizzare il metodo proporzionale anche nella determinazione delle aliquote. Si è optato per il metodo meno invasivo che pesa in media 30 € all'anno a persona; non si è voluto aumentare l'IMU perchè avrebbe avuto un impatto maggiore sulle tasche dei cittadini. L'IMU ad aliquote massime genera un maggior gettito di 600.000,00 € circa per il Comune.

Tutte le imposte possono essere aumentate fino all'approvazione del bilancio tranne per l'IMU il cui termine è il 30 novembre. Se la stima che è stata fatta viene confermata dallo Stato, e quest'ultimo non comunica ulteriori tagli, non ci sarà la necessità di ulteriori aumenti di imposte; in caso contrario si dovranno aumentare le aliquote IMU.

Consigliere Inglese

Evidenzia che l'addizionale IRPEF grava proprio sul reddito con cui ciascuna persona mantiene sé stessa e la propria famiglia; questo non piace alla minoranza.

Assessore Basso

Replica che è stata aumentata la fascia di esenzione da 7.500,00 € a 10.000,00 €.

Consigliere Cirri

Afferma che sono i lavoratori dipendenti che ne accorgono di più perchè lo vedono in busta paga; sottolinea che è il sistema alla fonte che è sbagliato, non tanto per colpa del Comune di Arquata Scrivia, quanto dalla normativa.

Consigliere Morando

Considera ingiusto avere una differenza piuttosto bassa tra due scaglioni. Trova positivo che sia proporzionale ma c'è talmente poca differenza tra chi paga lo 0,80 e che paga lo 0,70 che, comunque, è un'ingiustizia.

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che *si allegano* alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del revisore dei conti, pervenuto in data 01/10/2013 al protocollo dell'Ente n. 15909 espresso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs nr. 267/2000 come modificato dal D.L.174 DEL 10/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in vigore;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 03/10/2013

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: voti favorevoli nr. 8
voti contrari nr. 4 (Inglese, Morando, Cirri e Cimino) astenuti nr.=

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'allegato regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

DI ADOTTARE

- un sistema di aliquote differenziate articolando le stesse secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 comma 2 del D.P.R.917/1986 e diversificate in relazione a ciascuno scaglione, con applicazione di un'esenzione di cui all'art. 1 comma 3 bis ,del D.lgs. nr. 360/1998:

• Scaglioni di reddito complessivo	• Aliquota addizionale comunale IRPEF
• Fino a € 15.000	• 0,75
• Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	• 0,76
• Oltre €. 28.000 e fino a € 55.000	• 0,77
• Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	• 0,79
• Oltre € 75.000	• 0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.00,00 euro;

DARE ATTO altresì che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal

regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
GIFRA VITTORIO



il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 834 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2013 al 28/11/2013, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, li 14/11/2013

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
Motto Antonella



Il Vice Segretario Comunale
Zanassi Dott. Ercole

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000.
Arquata Scrivia, li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Giusta

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, li 03/10/2013

Il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
[] essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
[] non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, li _____

Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,75
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,76
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,77
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.




Comune di Arquata Scrivia

PROVINCIA DI AL

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 09/09/2013

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013
-DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
CONTABILE	Favorevole	17/09/2013	GIUSTA dott.ssa ANNA	
TECNICO-Giusta	Favorevole	17/09/2013	GIUSTA dott.ssa ANNA	